



Principali interventi in materia finanziaria e fiscale a fronte dell'emergenza COVID-19 Decreto-Legge n. 23, 8 Aprile 2020 ("Decreto Liquidità")

Alberto Franceschetti
Aprile 2020

Il 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto-legge (pubblicato l'8 aprile in Gazzetta Ufficiale) che introduce misure urgenti per favorire l'accesso al credito alle imprese, attraverso un intervento di 200 miliardi per il mercato interno e di ulteriori 200 miliardi per il potenziamento dell'esportazione (di seguito, il "Decreto Liquidità").

Sempre con l'obiettivo di favorire liquidità alle imprese, sono state previste una serie di misure di sospensione, fiscali e contabili, dai versamenti IVA, alle ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020, oltre al differimento già previsto dal decreto "Cura Italia".

Qui di seguito riportiamo, sinteticamente, le principali misure previste dal Decreto Liquidità:

Misure per l'accesso al credito

Il nuovo decreto fornisce garanzie per un totale di circa 200 miliardi di euro concesso attraverso la società SACE S.p.A. a favore delle banche che forniscono liquidità alle imprese.

L'efficacia dell'intervento è comunque subordinata al rispetto della normativa europea e dei vincoli in materia di aiuti di Stato (art. 108, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Fino al 31 dicembre 2020, SACE rilascia una garanzia per le imprese "in bonis" di ogni dimensione:

- per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi e destinati a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia;
- l'importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non potrà essere superiore al maggiore dei seguenti elementi:
 - a) 25% del fatturato per l'anno 2019 (come da bilancio approvato o dichiarazione fiscale);
 - b) il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall'impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio).

La garanzia copre:

- il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.



Principali interventi in materia finanziaria e fiscale a fronte dell'emergenza COVID-19 Decreto-Legge n. 23, 8 Aprile 2020 ("Decreto Liquidità")

Alberto Franceschetti
Aprile 2020

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale.

Per le imprese con più di 5000 dipendenti o fatturato superiore a 1,5 miliardi, il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- (i) contributo allo sviluppo tecnologico;
- (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- (v) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

Per il rilascio della garanzia sono dovute le seguenti commissioni (in rapporto all'importo garantito):

- per i finanziamenti a favore di PMI: 0,25% per il 1° anno; 0,50% per il 2° e 3° anno; 1,00% per il 4°, 5° e 6° anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI: 0,50% per il 1° anno; 1,00% per il 2° e 3° anno; 2,00% per il 4°, 5° e 6° anno.

Il beneficiario della garanzia deve impegnarsi:

- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- a non approvare distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni nel corso del 2020 (anche con riguardo ad altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo).

Fondo Centrale di Garanzia PMI

La garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI è estesa fino al 31 dicembre 2020 fino a un importo di 5 milioni di euro e può riguardare tutte le imprese con sede in Italia con un numero di dipendenti non superiore a 499.

La garanzia è concessa su finanziamenti fino a 6 anni, di importo massimo per ogni singola richiesta che dovrà essere inferiore alternativamente al:



Principali interventi in materia finanziaria e fiscale a fronte dell'emergenza COVID-19 Decreto-Legge n. 23, 8 Aprile 2020 ("Decreto Liquidità")

Alberto Franceschetti
Aprile 2020

- a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività;
- b) 25% del fatturato del 2019;
- c) Fabbisogno (da attestare con autocertificazione) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12/18 mesi, a seconda delle dimensioni dell'impresa.

La percentuale di copertura per la garanzia diretta all'impresa è aumentata all'80%, con incremento al 90%, previo ottenimento dell'autorizzazione della Commissione Europea.

La garanzia può essere concessa anche nei seguenti casi:

- su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31/1/2020 e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a condizione che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo di Garanzia;
- su operazioni di finanziamento in favore di imprese che presentano dopo il 31/1/2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo 31/12/2019, sono state ammesse a procedure concorsuali.

Misure per determinate categorie di imprese

In generale, la percentuale di copertura della garanzia è del 90%, salva la possibilità di raggiungere il 100% della copertura a seconda dell'entità del finanziamento e delle specifiche caratteristiche finanziarie dell'impresa.

- (i) Finanziamenti sino a 25.000. La garanzia al 100% è gratuita e concessa sui finanziamenti a PMI, singoli imprenditori e professionisti autonomi le cui attività sono state danneggiate dall'emergenza COVID-19, come da autocertificazione ed alle seguenti condizioni:
 - preammortamento di 24 mesi;
 - durata massima del finanziamento di 6 anni;
 - importo finanziato non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario, come risultante dagli ultimi bilanci depositati o dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia e comunque non superiore a 25.000 euro.



Principali interventi in materia finanziaria e fiscale a fronte dell'emergenza COVID-19 Decreto-Legge n. 23, 8 Aprile 2020 ("Decreto Liquidità")

Alberto Franceschetti
Aprile 2020

- (ii) Finanziamenti per PMI con ricavi medi. La garanzia al 90% (oppure al 100% con l'intervento di Confidi) è concessa sui finanziamenti a PMI con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, anche in tal caso con attività danneggiata dall'emergenza COVID-19, come da autocertificazione, in presenza delle medesime prime due condizioni di cui al punto (i), ma con un importo finanziato non superiore al 25% del fatturato totale del beneficiario nell'anno 2019 (o in alternativa, il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019; ovvero il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi).

Il tasso di interesse dei prestiti di cui sopra sarà determinato tra un minimo dello 0,25% e un massimo del 2,5%, a seconda dei casi specifici.

Misure per garantire la continuità delle imprese

È previsto il rinvio dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 14, del 12/1/2019 (c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) al 1/9/2021.

Fino al 31.12.2020 (e con riferimento agli esercizi chiusi entro tale data) non si applicano le disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite (art. 2446, c. 2 e 3, c.c.) e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (artt. 2447, 2482-bis, c. 4, 5, 6 e 2482-ter, c.c.).

Fino alla medesima data non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4 e 2545-duodecies, c.c.

Per quanto riguarda la redazione dei bilanci al 31/12/2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, c. 1, n. 1), c.c., può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23/2/2020.

Per i finanziamenti in favore delle società, effettuati fino al 31/12/2020 dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, è introdotta una temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies, c.c.

Nuove sospensioni in materia fiscale

- a) Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi inferiori a 50 milioni di euro



Principali interventi in materia finanziaria e fiscale a fronte dell'emergenza COVID-19 Decreto-Legge n. 23, 8 Aprile 2020 ("Decreto Liquidità")

Alberto Franceschetti
Aprile 2020

Per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nell'anno d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione di fatturato di almeno il 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile del 2019, sono sospesi i seguenti termini dei versamenti di:

- ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese addizionali regionali e comunali);
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL;

non è però prevista alcuna sospensione dei versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte (ad es. su redditi di lavoro autonomo e provvigioni).

I versamenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 30/6/2020 oppure con rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili con decorrenza da giugno 2020.

b) Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro

La stessa sospensione è prevista per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nell'anno d'imposta 2019, purché la diminuzione di fatturato sia almeno pari al 50% rispetto al periodo di marzo e aprile del 2019.

Rappresentano un'eccezione i contribuenti con sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione dei versamenti IVA opera anche se la diminuzione del fatturato si almeno del 33%.

c) Proroga disposizioni "Cura Italia" per lavoratori autonomi e agenti

Non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei compensi e provvigioni corrisposte fino al 31/5/2020, purché i lavoratori autonomi o agenti non abbiano conseguito ricavi superiori a 400 mila euro nel 2019 e nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Le ritenute dovranno essere versate dal soggetto beneficiario della misura in un'unica soluzione entro il 31/7/2020 o con rateazione fino a un massimo di 5 rate mensili con decorrenza da luglio 2020.

d) Acconti di imposte

Possibilità di calcolare e versare gli acconti IRES e IRAP utilizzando il metodo "previsionale" in luogo di quello "storico". In tal caso, non saranno applicate sanzioni e interessi se l'importo risulterà non inferiore all'80% di quello effettivamente dovuto in sede di dichiarazione.

e) Proroga versamenti

Saranno considerati tempestivi i versamenti con scadenza 16/3/2020, prorogati al 20/3/2020 dal Decreto Cura Italia, anche se effettuati entro il 16/4/2020.



**Principali interventi in materia finanziaria e fiscale
a fronte dell'emergenza COVID-19
Decreto-Legge n. 23, 8 Aprile 2020 ("Decreto Liquidità")**

*Alberto Franceschetti
Aprile 2020*

f) Certificazione Unica

Differimento al 30/4/2020 per i sostituti di imposta per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e autonomo. Se trasmesse in via telematica entro il 30/4/2020 non saranno applicate sanzioni.

g) Modifiche al credito d'imposta per spese di sanificazione

Il credito di imposta già previsto dal Decreto "Cura Italia" (art. 64), pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro sostenute nel 2020 e nei limiti di 20.000 euro, è esteso anche alle spese aventi ad oggetto:

- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
 - acquisto o installazione di dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori;
- l'attuazione specifica delle misure sarà disciplinata da decreto del MISE.

h) Misure riguardanti i procedimenti in materia civile, penale, amministrativa e tributaria

I termini di sospensione già disposti dal Decreto "Cura Italia" sono estesi come segue:

- rinvio d'ufficio a data successiva al 11/5/2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili, penali (fatte salve le eccezioni già previste nel Decreto "Cura Italia", amministrativi e tributari pendenti dal 9/3/2020 all'11/5/2020);
- sospensione della decorrenza dei termini per il compimento degli atti dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari;
- le sospensioni riguardano anche la decorrenza dei termini di impugnazione, di acquiescenza e per i procedimenti di accertamento con adesione.